

**REGOLAMENTO**

**CONCERNENTE L'ISTITUZIONE**

**DELL'ALBO DEI COMMISSARI DI GARA**

**NEI PROCEDIMENTI DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA DA**

**AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OEPV NELL'AMBITO DEGLI**

**INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA DI CUI AL DCA 91/2019**

## PREMESSA

Ai sensi dell'art. 6, comma 15, della L. R. Campania n. 28/2003 e ss.mm.ii la So.Re.Sa. S.p.A., costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

Con la Delibera Anac n. 31 del 17 gennaio 2018, So.Re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014.

Essa si caratterizza come società in house della Regione Campania, atteso il rapporto di delegazione interorganica, con quest'ultima sussistente.

Con il presente Regolamento, redatto alla stregua delle disposizioni del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice") e della legge-quadro della Regione Campania del 27 febbraio 2007, n.3, si istituisce e si disciplina l'Albo regionale dei Commissari di gara da cui attingere per la composizione delle Commissioni giudicatrici, di cui all'art. 77 del Codice, nei procedimenti ad evidenza pubblica da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito delle procedure di gara nel settore dell'edilizia sanitaria di cui al Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro n. 91 del 06/11/2019.

Con il presente regolamento si definiscono i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici (di seguito **ALBO**) da parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto da affidare. Saranno definite, inoltre, le modalità per la trasmissione della documentazione necessaria per l'iscrizione all'**ALBO**. Ai sensi dell'art. 77 del Codice, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

In considerazione delle competenze richieste per l'affidamento di contratti pubblici nell'ambito dell'Edilizia Sanitaria, le figure professionali richieste sono:

- Professionisti abilitati all'espletamento dei servizi attinenti all'architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, (servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE) di cui all'art. 3, co. 1, lett. vvvv) del Codice;
- Esperti amministrativi nell'ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

So.Re.Sa. si riserva, tuttavia, la facoltà di integrare le categorie professionali da includere nell'**ALBO**.

## **1. DEFINIZIONE E UTILIZZO DELL'ELENCO**

L'**ALBO** dei Commissari di gara è composto da:

- Ingegneri esperti in edilizia ed Architetti - con almeno 10 anni di iscrizione al proprio Albo professionale;
- Esperti in procedure amministrative di gara - con almeno 10 anni di comprovata esperienza in materia.

L'elenco sarà utilizzato da **So.Re.Sa.** e dalle **altre amministrazioni regionali** (Aziende del SSN) come strumento di identificazione dei professionisti qualificati a far parte di Commissioni giudicatrici (presidente e componenti) nei procedimenti ad evidenza pubblica, nell'ambito delle gare aventi ad oggetto interventi di Edilizia Sanitaria, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia del codice degli appalti.

Si precisa che, su richiesta, So.Re.Sa. mette a disposizione delle amministrazioni utilizzatrici dell'ALBO, ai fini dell'individuazione commissari di gara, la documentazione acquisita in fase di iscrizione (in particolare i *curricula* acquisiti in fase di valutazione delle istanze di ammissione all'Albo).

L'inserimento nell'elenco dei professionisti non comporta l'automatica garanzia di nomina.

Nelle procedure di gara indette da So.Re.Sa., ai fini dell'individuazione dei componenti e del Presidente delle Commissioni giudicatrici, si procederà alla preliminare individuazione dei candidati tramite uno screening curriculare degli esperti iscritti all'albo in possesso di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, commisurate alla rilevanza economica e strategica della gara in esame. Qualora all'esito dello screening di cui sopra risulti un numero di candidature idonee, che abbiano confermato il proprio interesse all'affidamento dell'incarico, maggiore rispetto al numero ricercato di esperti, So.Re.Sa. potrà valutare di ricorrere ad un sorteggio pubblico, con procedure che garantiscano la piena conoscenza della data del sorteggio, delle modalità di svolgimento dello stesso e delle modalità di selezione del Presidente; sarà inoltre utilizzato il criterio di rotazione, per cui, di volta in volta, in rapporto alla categoria della fornitura da affidare, nonché alla natura e alla complessità della attività da svolgere, saranno preferibilmente individuati professionisti in possesso dei requisiti richiesti non precedentemente nominati. Come regola generale, derogabile sono in caso di comprovata assenza di professionisti in possesso di adeguate competenze, non possono avere nuovi incarichi coloro che sono stati già nominati esperti per 2 commissioni di gara nel corso dell'anno, se ci sono altri soggetti idonei ad essere nominati commissari.

Ai fini della scelta del Presidente si utilizzeranno criteri oggettivi come quello del settore di competenza, la valutazione dei *curricula*, gli anni di esperienza maturati o il sorteggio.

Le altre amministrazioni regionali utilizzatrici dell'**ALBO** dovranno adottare modalità di selezione dei commissari atte a garantire il rispetto dei principi di *par condicio* e rotazione.

Al fine di velocizzare le operazioni di selezione della commissione giudicatrice, la stazione appaltante, al momento in cui acquisisce l'elenco dei candidati tra cui scegliere i componenti della commissione, comunica a questi ultimi l'oggetto della gara, il nominativo delle imprese ammesse, la data del sorteggio, quella per l'accettazione dell'incarico e quella della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche, cui la commissione deve partecipare. In tal modo,

il candidato è messo fin da subito nella condizione di poter valutare l'esistenza di cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l'incarico. In caso **di sussistenza delle predette cause di incompatibilità e/o impossibilità**, il candidato ne dà tempestiva comunicazione alla stazione appaltante.

Al professionista si richiede, in occasione di ciascuna nomina, un riscontro (anche di rinuncia purché motivata). Nel caso di accettazione della nomina, il professionista sarà tenuto a garantire un impegno minimo in termini di disponibilità, condividendo con So.Re.Sa., ovvero con l'Amministrazione che ha conferito l'incarico, il cronoprogramma di massima delle sedute di gara e, in ogni caso, le tempistiche previste per la fine dei lavori (prevedendo aliquote di decurtazione del compenso pattuito in caso di immotivato ritardo). La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell'insediamento della commissione, sul profilo del committente, nella sezione "*amministrazione trasparente*", la composizione della commissione giudicatrice, i *curricula* dei componenti (art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici) e il compenso dei singoli commissari.

## 1.1 RINVII

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto previsto da eventuali preesistenti Regolamenti Aziendali concernenti la nomina dei membri delle Commissioni di gara. In caso di contrasto, prevalgono le norme di cui agli eventuali Regolamenti aziendali.

## 1.2 CONDIZIONI DI ISCRIZIONE: REQUISITI GENERALI E REQUISITI DI MORALITÀ E COMPATIBILITÀ

Possono iscriversi all'**ALBO** i seguenti soggetti:

- Ingegneri esperti in edilizia, iscritti al proprio Albo professionale da **almeno 10 anni**;
- Architetti, iscritti al proprio Albo professionale da **almeno 10 anni**;
- Esperti in procedure amministrative di gara, con **almeno 10 anni** di comprovata esperienza in materia.

I professionisti **esercanti professioni regolamentate**, per poter essere iscritti nell'Albo, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 10 anni;
- b) rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- d) regolarità degli obblighi previdenziali.

I professionisti la cui attività **non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi** devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo almeno pari a 10 anni;
- b) regolarità degli obblighi previdenziali;

- c) possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara e per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi.

Non possono essere iscritti all'**ALBO**, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

- g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Non possono, altresì, essere iscritti all'**ALBO** coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

### **1.3 LA DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ O DI ASTENSIONE**

Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice, deve persistere per tutta la durata dell'incarico. Si tratta in particolare di:

- a) le cause di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4, del Codice;
- b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara.

## **2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE**

I professionisti, in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità sopra descritti possono iscriversi all'**ALBO**, secondo le modalità e i tempi previsti dal relativo avviso pubblicato da So.Re.Sa., **facendo domanda di iscrizione** utilizzando la documentazione disponibile sul portale So.Re.Sa. raggiungibile all'indirizzo [www.soresa.it](http://www.soresa.it) (sezione società *trasparente/bandi di gara e contratti/Albo Commissari di gara*), fornendo le informazioni e presentando la documentazione richiesta. Nella domanda deve essere indicato un indirizzo PEC per le successive comunicazioni.

I candidati che intendono iscriversi devono:

- 1) compilare l'apposita "**domanda di ammissione**", disponibile sul portale So.Re.Sa. nella sezione sopra indicata;

- 2) allegare il proprio *curriculum vitae*;
- 3) compilare ed allegare il modello “*dati anagrafici*”, anch’esso disponibile sul portale nella sezione sopra indicata, nel quale inserire i dati anagrafici richiesti;
- 4) firmare per accettazione e allegare il presente *Regolamento*”, disponibile sul portale So.Re.Sa. nella sezione sopra indicata;
- 5) allegare la *documentazione a comprova* del possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione all’ALBO.

La *domanda di ammissione* e il *curriculum vitae* dovranno essere firmati digitalmente (ovvero dovranno recare la propria firma autografa accompagnata da documento di identità in corso di validità).

Il modello *dati anagrafici* dovrà essere trasmesso in formato .xls senza firma (quindi NON dovrà essere trasformato in .pdf o in .p7m).

I candidati, inoltre, dovranno allegare anche apposita *documentazione a comprova* dei requisiti di esperienza e professionalità. In alternativa, potranno presentare una certificazione del proprio stato rilasciata, su domanda, dall’ordine, collegio, associazione professionale o amministrazione di appartenenza, che attesti il possesso dei predetti requisiti. Tale certificazione rileva ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

Tutta la documentazione sopra descritta dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo PEC: [ALBOCOMMISSARIGARA@PEC.SORESA.IT](mailto:ALBOCOMMISSARIGARA@PEC.SORESA.IT).

La So.Re.Sa. procederà ad un’istruttoria per la **verifica dei requisiti dei commissari** e della completezza dei documenti richiesti.

A conclusione di tale istruttoria, la So.Re.Sa. ne comunicherà al professionista, via PEC, l’esito. Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, nella richiesta di integrazione della documentazione si indicheranno i tempi e le modalità di inoltro della integrazione; la mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporteranno la non accoglibilità dell’istanza, senza ulteriore avviso.

Una volta terminata la fase di istruttoria, sarà pubblicato e quindi consultabile sul portale So.Re.Sa. (nella sezione sopra indicata) l’elenco completo dei professionisti che sono ammessi all’**ALBO**. Sono sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile l’**ALBO**.

### **3. DURATA ISCRIZIONE E CAUSE DI CANCELLAZIONE**

I professionisti rimangono iscritti nell’elenco fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione. Il provvedimento di cancellazione o di non iscrizione è disposto per i professionisti:

- a) che, nell’esercizio della loro attività, abbiano tenuto un comportamento contrario alle norme di correttezza e buona fede o che comunque risultino scarsamente affidabili per il modo in cui hanno eseguito precedenti contratti;
- b) che abbiano, per più di tre volte consecutive, o nel corso di due anni consecutivi, declinato l’invito a far parte di Commissioni di gara senza fornire valide motivazioni alla rinuncia ovvero non abbiano minimamente riscontrato in alcuna forma l’invito ricevuto.

La non iscrizione, o la cancellazione, è disposta con provvedimento del Direttore Generale ed è comunicata all'interessato entro 15 giorni dalla data di adozione dello stesso. Il soggetto nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione. La So.Re.Sa. si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reiscrizione. I professionisti che subiscono una qualsiasi variazione (indirizzo, telefono, assetto societario ecc.) dovranno, a pena di cancellazione dall'elenco, darne tempestiva comunicazione tramite l'indirizzo PEC sopra indicato.

#### **4. AGGIORNAMENTO**

La So.Re.Sa. procede alla verifica, a campione, sulla correttezza e sul mantenimento nel tempo di quanto dichiarato per l'iscrizione.

Periodicamente, sono inviate richieste ai professionisti presenti nell'elenco per verificare il permanere dei requisiti d'iscrizione. I professionisti, una volta ricevuta la richiesta, devono inviare, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, una dichiarazione formale del permanere dei requisiti.

Nel caso di modifiche delle condizioni soggettive (ad esempio un pubblico dipendente che cambia amministrazione o un esperto che cambia indirizzo PEC) che non incidono sul possesso dei requisiti è necessaria, comunque, un'immediata segnalazione al fine dell'aggiornamento dell'**ALBO**. Ciò per permettere al sistema di funzionare; si ricorda che le comunicazioni con i professionisti avvengono esclusivamente via PEC.

La circostanza di ritrovarsi in una delle condizioni di cui al par. 1.2, incidendo su un elemento fondamentale per svolgere il ruolo di commissario di gara, deve essere immediatamente segnalata da parte del soggetto interessato in sede di verifica del permanere dei requisiti del commissario.

Determinano, altresì, il venir meno dei requisiti di moralità comportamenti gravemente negligenti nello svolgimento del compito di commissario di gara, nonché le accertate mancate segnalazioni di tentativi di condizionamento dell'attività della commissione e/o del singolo commissario, da parte di singoli concorrenti, della stazione appaltante o di qualunque altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

A seguito delle segnalazioni o da informazioni comunque acquisite che incidono sulla moralità del professionista, la So.Re.Sa. può procedere alla cancellazione dello stesso dall'**ALBO**. A tal fine provvede all'invio di una nota in cui si comunicano le contestazioni e si assegna un termine non superiore a trenta giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Nel periodo intercorrente tra l'invio della nota e quello della decisione di cancellazione o di mantenimento nell'**ALBO** è sospesa l'attività in corso nelle commissioni di gara attive e la possibilità di essere estratto per nuove commissioni di gara.

La So.Re.Sa. provvederà ad aggiornare l'elenco dei professionisti. L'aggiornamento comprenderà:

- iscrizione di nuovi professionisti;
- variazioni e/o integrazioni relative a professionisti che non comportano un cambiamento tale da configurarsi come nuova iscrizione;
- sospensione di professionisti già iscritti;



- cancellazione di professionisti già iscritti.

Ciascun professionista che otterrà l'iscrizione e che riterrà necessario procedere all'integrazione delle proprie competenze e/o modificare i propri dati anagrafici dovrà inoltrare apposita istanza con le variazioni ritenute necessarie.

## **5. REMUNERAZIONE**

L'atto di nomina dei membri della Commissione determinerà anche il riconoscimento di un compenso in base alla complessità, al valore della procedura, al numero stimato di ore per l'espletamento dell'incarico e dei tempi concordati per la conclusione dei lavori. Per stabilire il grado di complessità dell'incarico possono essere presi in considerazione diversi parametri quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: numerosità dei lotti, numerosità delle offerte pervenute etc.

L'effettivo importo del compenso è stabilito dall'Amministrazione che nomina la commissione (dunque, a seconda dei casi, da So.Re.Sa. o dalle Aziende del SSN) sulla scorta di una preventiva analisi del livello di complessità della gara.

Si precisa che, in caso di mancato rispetto delle tempistiche condivise in sede di nomina, non supportato da adeguata motivazione, la Stazione Appaltante applicherà una decurtazione di tal compenso commisurata alla durata e livello di criticità del ritardo.

## **6. OBBLIGHI DEI COMMISSARI**

Tutti coloro che partecipano alla Commissione in qualità di membro devono operare con imparzialità ed assumere decisioni con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e del codice deontologico del proprio ordine professionale.

I membri della Commissione devono svolgere i propri compiti con indipendenza, imparzialità ed autonomia.

I membri della Commissione, attesa l'importanza e la delicatezza delle funzioni espletate, devono mantenere la massima riservatezza ed evitare di fornire qualsivoglia, seppur minima, informazione acquisita in ragione dell'attività svolta, quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, notizie sui lavori della Commissione, sulle imprese partecipanti alla gara, fatta eccezione per le informazioni divulgate nel corso delle sedute qualificate come pubbliche.

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)